

ORIGINALE

**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO**

V.le Brigate Partigiane, n. 2 – Genova – C.F. 80101740100

Tel. 010-530831 – Fax. 010-591613

PEC: [genova@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:genova@mailcert.avvocaturastato.it)

CT. 1637/2016-Avv. Matilde Pugliaro

**CORTE D'APPELLO DI GENOVA**

**Sezione Lavoro e Previdenza**

**RICORSO IN APPELLO**

Per il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA (CF80255230585)**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui è domiciliato in Genova, Viale delle Brigate Partigiane, 2

**contro**

**Sciorio Francesca**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli ([waltermiceli@pecavvpa.it](mailto:waltermiceli@pecavvpa.it)), Fabio Ganci ([fabioganci@pecavvpa.it](mailto:fabioganci@pecavvpa.it)) e Michele Speranza ([michelesperanza@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:michelesperanza@avvocatinapoli.legalmail.it)) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Michele Speranza, in Napoli, Via Firenze, 32

**\*\*\***

Per la riforma della sentenza del Tribunale di Genova, n. 99/2017 pubblicata il 2 agosto 2017, non notificata

**\*\*\***

**PREMESSO**

L'appellata, iscritta nelle Gae della provincia di Napoli per l'insegnamento nella classe di concorso EE.EE della legge 107/2015 nell'a.s. 2015/16, nella c.d. Fase C, con sede provvisoria presso l'Istituto Comprensivo Calvino di Villaricca (Na), per l'anno scolastico 2016/17 ha presentato domanda di trasferimento territoriale, come previsto dalla legge



medesima.

A seguito di tale domanda, che a partire dalla legge 107/2015 dà luogo a trasferimento su base nazionale, è stata quindi assegnata all'Ambito Territoriale di Genova, in base ai titoli di servizio, di famiglia e generali, come previsto dalla normativa contrattuale in materia. Correttamente, l'ufficio scolastico di Salerno che ha gestito la sua domanda e la verifica dei suoi titoli non ha tenuto conto degli anni di servizio svolti con contratto a tempo determinato presso diversi istituti paritari, così come previsto dal CCNI mobilità docenti del 2016.

Con ricorso al Tribunale di Genova depositato il 19 settembre 2016, la signora Sciorio ha contestato la legittimità di tale mancata valutazione, sostenendo che la clausola contrattuale che la prevede sarebbe illegittima, nulla e inefficace ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 e dell'art. 40 d.lgs 165/01.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza delle domande avversarie, nonché la carenza di interesse ad agire atteso che per l'anno scolastico 2016/17 la ricorrente aveva comunque ottenuto un'assegnazione provvisoria nella provincia di Napoli e che per l'anno successivo era stata avviata una successiva procedura di mobilità su base nazionale ed era stata altresì ribadita una nuova clausola contrattuale analoga alla precedente, con il CCNI 2017.

Il Tribunale di Genova, con la sentenza che si contesta, ha accolto il ricorso, dichiarando la nullità della clausola contrattuale di cui alle note comuni in calce all'allegato D del CCNL integrativo per il personale docente, educativo ed Ata dell'8/4/2016 che dichiara non valutabile il servizio prestato nelle scuole paritarie *"in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera"* e conseguentemente condanna l'amministrazione a riconoscere alla ricorrente l'incremento di 21 punti nella graduatoria per la mobilità territoriale per l'anno scolastico 2016/17 nonché ad eseguire le relative operazioni sulla base del nuovo



punteggio attribuendole la posizione lavorativa consequenziale.

Tale decisione appare erronea ed iniqua e meritevole di riforma sulla base dei seguenti specifici motivi di appello di seguito illustrati.

### MOTIVI

In primo luogo, si insiste nel ritenere la carenza di interesse ad agire dell'appellata, atteso che la procedura di mobilità per l'anno 2016/17 ha ormai esaurito i suoi effetti, così come la clausola contrattuale del CCNI 8 aprile 2016, risultando indetta la successiva la procedura di mobilità per l'anno scolastico 2017/18, con Ordinanza Ministeriale n. 221 Del 12 Aprile 2017. Tale procedura risulta altresì disciplinata dal nuovo CCNI sulla mobilità del personale della scuola per il 2017/2018, firmato l'11 aprile 2017, che prevede clausola analoga a quella precedente. Nel corso del mese di giugno 2017 sono stati poi pubblicati gli esiti di tale procedura di mobilità.

\* \* \*

In secondo luogo, si osserva che il Giudice di prime cure ha errato nell'interpretare la norma di cui all'art. 485 del d.lgs.297/94, traendone conseguentemente l'illegittima deduzione della incompatibilità con detta norma di legge della clausola contrattuale di cui al CCNI mobilità e la dichiarazione di nullità della medesima.


Con il ricorso di primo grado l'appellata si doleva dell'omesso riconoscimento ai fini della Mobilità Nazionale e d'Istituto del personale docente del servizio cd. pre ruolo svolto dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2014/2015 presso diversi istituti scolastici paritari.

Il Ministero aveva evidenziato l'infondatezza della domanda, non potendo il servizio pre ruolo prestato presso istituti scolastici paritari essere computato né ai fini giuridici ed economici né ai fini della mobilità del personale docente, e ciò in piena conformità a quanto previsto dalla Contrattazione collettiva vigente (per l'a.s. 2016/17,



appunto, il CCNI concemente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto l'8 aprile 2016).

In particolare, premesso che l'istituto della mobilità territoriale era disciplinato dal CCNI mobilità (per l'a.s. in corso, il CCNI mobilità dell'8/4/2016), le Note comuni alle tabelle dei trasferimenti, ultimo cv., recate in calce al suddetto CCNI, indicano come regola che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera", facendo tuttavia salvo "il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali"



Quindi, il servizio svolto nelle scuole secondarie paritarie o legalmente riconosciute non è valutabile per la mobilità a domanda o d'ufficio (e neanche per le graduatorie interne d'Istituto), in quanto non sono servizi riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera; viene valutato solo il servizio svolto sino al 31/08/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e il servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali: casi che non riguardano la situazione della appellata, né la produzione dalla stessa dimessa.

Le disposizioni poc'anzi richiamate costituiscono fedele applicazione dei principi in materia di riconoscimento dei servizi svolti in scuole non pubbliche e sono state esattamente applicate per la appellata come per tutti gli altri candidati, sia per la mobilità territoriale che per la mobilità professionale.

Tale mancata valutazione è del resto un corollario di quanto previsto in linea generale in materia di riconoscimento ai fini della carriera dei servizi pre- ruolo svolti nelle scuola paritaria o in scuola legalmente riconosciuta. Deve infatti richiamarsi l'art. 485 d.lgs. 297/1994, T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, che disciplina materia del riconoscimento dei servizi e così dispone: "1. Al personale docente delle scuole di istruzione



secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali [...]"

Tale disposizione segue quanto originariamente statuito dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv. con mod. dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, agli artt. 2 e 3, come integrati dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 81, comma 1.

La differenza tra i due tipi di scuole, paritaria e pareggiata, è tutt'altro che nominalistica. Infatti, a differenza delle scuole paritarie o delle altre legalmente riconosciute, in cui il reclutamento del personale docente è sostanzialmente libero (v. i requisiti per il riconoscimento delle Scuole paritarie, come indicati dall'art. 1, comma 4, L. 10 marzo 2000 n. 62), nella scuola pareggiata, ai sensi dell'art. 356 T.U. Scuola, l'assunzione del personale opera secondo gli stessi criteri della scuola statale, quindi scorrendo una regolare graduatoria (trattasi di scuole di Enti pubblici territoriali o di Autorità ecclesiastiche fornite dei requisiti riconosciuti).



È ovvio pertanto che solo a queste condizioni il punteggio del servizio pre-ruolo possa essere riconosciuto ed, infatti, **il mancato riconoscimento di tali servizi da parte dell'amministrazione è stato operato non solo in conformità alla clausola contrattuale, bensì in conformità proprio alle previsioni e ai limiti previsti dall'art. 485 d.lgs. n. 297/94, comma 1, che non contempla il riconoscimento dei servizi prestati nelle scuole paritarie.**

E in ciò risiede l'errore del primo Giudice che, invece, ha riconosciuto sussistere un contrasto tra la norma di legge e quella contrattuale, sul presupposto che si sia *"superata la distinzione tra scuole pareggiate e scuole paritarie"* e che quindi *"la rilevanza del servizio presso le scuole pareggiate ai fini giuridici ed economici riconosciuta dall'art. 485 , primo comma, l.297/94, è da intendersi riferito alle scuole paritarie"*.

Diversa è anche l'ipotesi dei servizi resi sulle scuole elementari paritarie a suo tempo parificate, fino a quando l'istituto della parifica per le scuole elementari, oggi primarie, è rimasto transitoriamente in vigore. Come infatti chiarito da M.I.U.R. – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico Ufficio IV, nota n.3569 in data 2/4/2010, e Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica Ufficio X, nota n.1728 in data 8/3/2010, tale istituto, relativo alle scuole elementari, non era stato abrogato dalla legge n.62 del 10 marzo 2000.

Infatti il riconoscimento della parità non ha comportato l'eliminazione delle scuole parificate e pertanto le scuole primarie hanno mantenuto lo status di scuole "parificate" indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità. La parifica era infatti collegata alla stipula di una convenzione tra l'Amministrazione scolastica e l'ente gestore della scuola, che si configura come un contratto di durata pluriennale. Le convenzioni di parifica stipulate negli anni passati sono scadute il 31 agosto 2008, in quanto la legge n.27 del 3 febbraio 2006 ha previsto quanto segue: 'le convenzioni di parifica attualmente in corso si



risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'art.345 del T.U. n.297/1994'. Il Regolamento al quale fa riferimento il citato art.345 è stato emanato con D.P.R. n.23 del 9 gennaio 2008, entrato in vigore nel corso dell'anno scolastico 2007/08.

Pertanto, fino alla predetta data del 31 agosto 2008 le scuole primarie con convenzione di parifica hanno mantenuto la qualifica di "scuole parificate" (qualifica riconosciuta dall'art. 485 TU Scuola); conseguentemente, nei confronti del personale docente di ruolo nelle scuole statali che anteriormente all'immissione nei ruoli statali ha prestato servizio nelle scuole stesse, trovano applicazione le norme vigenti in materia di riconoscimento dei servizi pregressi, ivi compresa quella relativa al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole parificate fino al 31 agosto 2008.

Ovviamente, tale previsione vale solo con riguardo al regime transitorio in parola, accordato appunto ai servizi resi nelle scuole elementari non in quanto solo paritarie, bensì in quanto (già in precedenza) parificate e per il periodo in cui tale parificazione è rimasta in vigore.

In giurisprudenza si è più volte evidenziato la perdurante vigenza dell'art 485 del d.lgs. 297/1994 e che la legge 62/2000 non si è occupata di disciplinare il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera. Ad es., C.App. Trento, a più riprese (App. Trento, Sez. Lavoro, sent. n. 88/2012; App. Trento, Sez. Lavoro, sent. 11/7/2013), è intervenuta segnalando che, nel silenzio del legislatore, non può essere consentito ricavare solo dall'enunciazione della dicotomia scuola paritaria/non paritaria, successivamente introdotta con l'art. 1-bis, comma 1, L. 3 febbraio 2006, n. 27, di conversione del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, un principio generale di equiparazione della disciplina di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro scuola/insegnante, né può essere ricavato un siffatto principio dall'art. 2, comma 2, L. 333/2001, operante –



come si riprenderà infra - in relazione alla specificità dell'inserimento nelle graduatorie permanenti degli insegnanti finalizzate all'avvio dell'anno scolastico.

L'art. 485 T.U. Scuola, in quanto preesistente rispetto alla novella 63/2000, non poteva certo usare la terminologia "scuola paritaria" sopravvenuta, ed infatti essa, per il personale docente non di ruolo delle scuole di istruzione secondaria, ha considerato il servizio presso le predette scuole "statali e pareggiate", ovvero quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari "statali" o "parificate", comprese quelle degli educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

Peraltro- sottolinea la citata giurisprudenza- a differenza di quanto è avvenuto per gli istituti di istruzione primaria, non può dirsi che il preesistente regime del pareggiamento (previsto dall'art 356 del T.U.) richiamato dall'art 485, in esame, sia sopravvissuto all'entrata in vigore della novella e, in particolare, della soprarichiamata Legge 3 febbraio 2006, n. 27, di conversione del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, che all'art. 1-bis, comma 1, ha disposto "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie", sancendo l'ipotizzabilità solo di due tipologie di scuole, paritarie e non paritarie.

*"Sicchè, in definitiva, nel silenzio del legislatore (il quale è intervenuto prevedendo con la legge da ultimo citata un regime transitorio convenzionale solo per le scuole primarie a suo tempo parificate), stante la natura eccezionale del beneficio invocato dalle ricorrenti (che sicuramente non ammette interpretazioni estensive) e la legislazione contrattuale vigente (v. contratti collettivi dal 2005 in poi, con cui è stata seguita la più restrittiva linea interpretativa del Ministero), pare impossibile sostenere che quanto disposto dall'art 485 in materia di inquadramento del personale docente non di ruolo delle scuole di istruzione secondaria statali e "pareggiate" possa valere anche nei confronti di quello degli istituti secondari paritari" (così C.*





App. Trento, Sez. Lavoro, sent. n. 88/2012, richiamata da conforme C.App. Trento, Sez. Lavoro, sent. 11/7/2013).

Né potrebbe diversamente essere accettata l'interpretazione generalizzante suggerita da controparte relativamente alle specifiche disposizioni legislative che disciplinano in modo particolare i servizi presso le scuole paritarie (v. D.L. 255/2001) ovvero delle disposizioni generali in materia di ordinamento delle scuole paritarie (v. L. 62/2000). Invero, come ancora in tempi recentissimi affermato dalla giurisprudenza, "E' necessario, infatti, distinguere il riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie ai fini dell'inserimento nella GAE dal riconoscimento a fini economici, dopo l'assunzione con immissione in ruolo, ossia ai fini dell'anzianità di servizio. Se, dunque, l'insegnamento presso scuole non statali può costituire titolo valido ai fini del posizionamento in graduatoria; in quanto esperienza lavorativa assimilabile a quella svolta presso scuole pubbliche, non si vede perché tale titolo debba essere riconosciuto anche ai fini della ricostruzione della carriera, ossia al fine del riconoscimento di un'anzianità di servizio convenzionale presso lo Stato, quando, invece, tale servizio è stato espletato presso scuole non statali (per il cui accesso, peraltro, neppure è previsto un concorso pubblico).

Irrilevante appare, dunque, il fatto che la L.62/2000 abbia espressamente affermato che "Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art.1, commi 1 e 3), che siano stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (L.62/00, L.27/06, ex multis C.M. 163/2000 e i decreti ministeriali n.267/07 e n.83/08; in particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono:

"dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione" e, altresì, "dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore", così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari), che l'art.2, co.2 D.L.255 del 3/7/2001 abbia disposto l'equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che



siano "valutati nella stessa misura", in quanto il servizio prestato presso la scuola paritaria in questione rimane, comunque, servizio prestato presso un ente privato, con conseguente ragionevolezza della sua esclusione ai fini del conteggio dell'anzianità di servizio presso lo Stato" (Tribunale di Monza, sentenza 7.2.2017).

Ed infatti, l'art. 2, comma 2, del D.L. 255/2001, che consente la valutazione di tali servizi ai fini dei punteggi nelle sole graduatorie permanenti, ha natura e portata di carattere chiaramente eccezionale, in quanto tale insuscettibile di applicazione analogica. Tale disposizione non può ritenersi confermativa di un presunto principio generale di totale equiparazione ricavabile dalla L.62/2000 (recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio all'istruzione): invero, nella lettera e ratio della disciplina della L. 62/2000, la qualificazione di parità è riferita alle scuole e non al servizio di insegnamento (v. Trib. Grosseto, sez. lavoro, n. 467 del 27/11/2012). Soprattutto, non risulta un'equiparazione completa fra lo statuto giuridico pubblico del docente delle scuole statali e quello indubbiamente privato del docente delle scuole non statali. Deve allora condividersi quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa di legittimità, secondo cui "non sussiste alcuna parificazione perfetta tra scuola statale e scuola paritaria in merito al trattamento giuridico del personale docente" (Cons. Stato, Sez. VI. 16/1/2009 n. 194).

D'altronde, è stato sottolineato come tale conclusione, confermata dalla giurisprudenza, lungi dall'incidere sulla pari dignità degli insegnamenti, costituisce solo la logica conseguenza del differente sistema di reclutamento, libero per le scuole private e procedimentalizzato in sede pubblica o statale propriamente dette, di modo che l'esclusione di legge non può ritenersi irragionevole (v. Trib. Grosseto, sez. lavoro, sent. n. 467 cit.). Tale orientamento è stato altresì fatto proprio da C. App. Firenze, sez. lavoro, 27/2/2014, che ha evidenziato la corretta interpretazione dell'art. 2 del D.L. 370/70 e dell'art. 485 del d.lgs. 297/94, nonchè accolto dalla stessa Cassazione, la quale ha affermato un principio applicabile anche alla questione odierna: "L'art. 2 del d.L. 19 giugno 1970 n. 370, conv. in legge



26 luglio 1970 n. 576, riprodotto dall'art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari, del periodo di insegnamento pre ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali, attribuisce un beneficio, sicché, rivestendo carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva con riguardo ai servizi prestati presso istituti infantili diversi da quelli statali o comunali" (Cass.Civ., sez. Lavoro, sent. n. 10135 del 20/1/2014).

Tutto ciò premesso e ritenuto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

### CONCLUSIONI

"Voglia l'Ecc.ma Corte adita, fissare udienza di discussione del ricorso e, all'esito, in riforma dell'impugnata sentenza 99/2017, respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta da parte appellate in quanto inammissibile e infondata in fatto e diritto;

- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

*Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il presente appello ha valore indeterminato pertanto il contributo unificato, da iscrivere a debito, ammonta a € 388,50*

Genova, 2 agosto 2017

Matilde Pugliaro

Avvocato dello Stato





CORTE DI APPELLO DI GENOVA  
SEZIONE LAVORO

R.G. 342/2017  
Cron. 283/2017



Letto il ricorso che precede;  
Visto l'art. 435 cpc e seguenti

Nomina

Relatore il Giudice Dott. Aica

Fissa

Per la discussione della causa l'udienza del 6/12/2017

Ore 9 e seguenti

Genova, li 21/8/2017

Il Presidente della Sezione  
(Dott. Alvaro VIGOTTI)

Depositato in Cancelleria il 21 AGOSTO 2017

*[Signature]*



AVVOCATURA DISTRETTUALE DI GENOVA

Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179/2012  
convertito in Legge n. 221/2012, si attesta che la  
presente copia analogica, composta da n. ....  
fogli, è estratta dal fascicolo informatico ed è  
conforme all'originale presente nello stesso.

Genova, 28-8-17

*[Signature]*

### RELAZIONE DI NOTIFICA

*Ad istanza dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, nella sua qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzione presso la Corte di Appello di Genova*

### *HO NOTIFICATO*

*il suesposto ricorso in appello e pedissequo decreto di fissazione di udienza , emesso dalla Corte di Appello di Genova - sez. Lavoro , alla sig.ra SCIORIO Francesca , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Miceli Walter , Ganci Fabio e Speranza Michele ed elettivamente domiciliata presso e nello Studio di quest'ultimo in Napoli , Via Firenze n. 32 , inviandone una copia conforme all'originale a mezzo servizio postale*